



REGIONE PIEMONTE – Provincia di Asti



COMUNE DI BUTTIGLIERA D'ASTI

SOCIETÀ AGRICOLA GOA S.S.

Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per allevamento di polli da carne

titolo elaborato:					numero elaborato:		
VERIFICA PRELIMINARE RELAZIONE DI RIFERIMENTO					5		
progettista:							
<div><div>STUDIO TECNICO AGRARIO Pinerolo</div><div> STA engineering S.r.l. Via del Gibuti, 1 - Zona Industriale Porporata 10064 Pinerolo (TO) Tel. 0121/3259124 - Fax 0121/3259103 e-mail info@staengineering.it - www.staengineering.it</div><div></div></div>							
richiedente:							
1	16/10/2018	PRIMA EMISSIONE	M. Marchisone	M. Marchisone	P. Doria		R_16191_PIANO_PIOGGIA_1_00
REV.	DATA	MOTIVO	REDATTO	VERIFICATO (resp. Pratica)	APPROVATO (resp. Gruppo)	Direttore Tecnico	FILE

1 INTRODUZIONE

In data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs 04/03/2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, pubblicato sul S.O.G.U. N. 72 del 27/03/2014, che ha apportato significative modifiche alla parte II del D.lgs 152/2006 e s.m.i., fra le quali l’obbligo di predisporre una relazione di riferimento sulla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee del sito sul quale insiste l’installazione, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti.

Le modalità per la redazione della suddetta relazione, con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare, sono definite con l’emanazione di uno specifico decreto ex. art. 29-sexies, comma 9-octies del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

In data 13/11/2014, il Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto n. 272, ha emanato il suddetto provvedimento; successivamente, lo stesso Ministero ha precisato che tale decreto non ha natura regolamentare e, per tale ragione, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2015, unicamente la comunicazione dell’avvenuta approvazione.

La Direzione Ambiente della Regione Piemonte, in data 25 febbraio c.a., con prot. n. 6393/A16, ha inviato alle Autorità competenti in materie di AIA (Province e Città metropolitane) ed all’Arpa Piemonte una nota ad oggetto: “Orientamenti per l’attuazione del DLgs 46/2014 concernente l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)” con la quale, consigliava delle tempistiche circa la presentazione della Procedura di verifica della relazione di riferimento da parte delle ditte, lasciando comunque libertà alle singole autorità competenti sulla scelta definitiva dei tempi.


La presente relazione costituisce la “Procedura di verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento”, da presentarsi ai sensi del D.Lgs 04/03/2014, n. 46.

2 PROCEDURA DI VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO

2.1.1 Premessa

Nei successivi capitoli verrà eseguita la procedura di verifica della sussistenza dell'obbligo della redazione della relazione di riferimento tramite l'applicazione dell'Allegato I al DM 272 del 13/11/2014. La procedura prevede una serie di fasi che verranno analizzate puntualmente di seguito; per semplicità si allega un estratto del Diagramma di flusso riportato nell'Allegato 1, che la riassume.

Figura 1: Diagramma di flusso della procedura di verifica



Prima di procedere con l'analisi però si ritiene doveroso proporre alcune considerazioni sul campo di applicazione della "Relazione di Riferimento". Innanzitutto per "Relazione di riferimento", l'art. 5, lettera V-bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. intende...: *l'informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito,*

nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento...”.

Inoltre l'art. 2 del DM 272 del 13/11/2014 definisce come centri di pericolo... *“le zone in cui, sulla base della struttura dell'installazione, vi è un elevata probabilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, ad esempio per la presenza di elevate quantità di sostanze pertinenti, o elevata probabilità di eventi accidentali, o emissioni fuggitive di sostanze pericolose pertinenti (parco serbatoi, aree stoccaggio dei rifiuti, aree attraversate da condotte interrate, ecc)..*

Pare quindi chiaro dalle definizioni che la Relazione di Riferimento si riferisca al solo sito in cui è ubicata l'installazione potenzialmente inquinante.

Si ricorda inoltre, che nella Nota del 25 febbraio c.a., con prot. n. 6393/A16, la Regione Piemonte ha chiarito che **i rifiuti non rientrano negli obblighi di valutazione in riferimento alle soglie definite nell'allegato I del DM 272 del 13/11/2014**, in quanto non possono essere ragionevolmente ricondotti alla definizione di sostanze pericolose data dall'art. 5, comma 1, lettera v-octies, del D.Lgs 152/2006.

2.1.2 Fase 1: Individuazione delle sostanze pericolose

La prima operazione da compiere, come si può notare dal diagramma di flusso riportato consiste nell'individuazione delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione determinandone la classe di pericolosità in base alla classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008, nonché se le sostanze usate, prodotte o rilasciate, determinano la formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi in base alla citata classificazione.

Qualora non si riscontri la presenza di sostanze pericolose con le indicazioni di pericolo contemplate, la procedura termina con l'esclusione dall'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento, altrimenti occorre procedere alla fase n°2.

L'azienda Goa ha quindi compiuto un accurato censimento delle sostanze pericolose usate e prodotte nell'attività di allevamento. Sono state analizzate le schede tecniche e di sicurezza dei principali materiali utilizzati e prodotti quali:

- farmaci
- vaccini
- disinfettanti
- biocidi (derattizzanti, insetticidi...)
- combustibili

Fra questi sono state individuate alcune sostanze pericolose delle quali si riporta una tabella riassuntiva di seguito, con indicate le frasi H di pericolo e la relativa classe (CLP) di appartenenza.

Figura 2 :Sostanze pericolose individuate ai sensi dell'Allegato 1, DM 272 del 13/11/2014

Nome generico /commerciale della sostanza	Tipologia	Classe (CLP)			
		Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4
New Environ D	Disinfettante ambientale		H410		

Sebbene venga utilizzato GPL per il riscaldamento dei locali di allevamento, le schede di sicurezza esaminate hanno evidenziato esclusivamente rischi classificati col codice H220 e H280, valori esclusi dalle CLP.

L'attività di rimozione della pollina dai capannoni ed il successivo spandimento in campo viene effettuato da ditte esterne (contoterzi), per cui alla ditta Goa non è imputabile alcun consumo di gasolio (non è infatti nemmeno presente una cisterna di stoccaggio).

Come si può notare quindi è stato individuato un disinfettante (classe 2) e pertanto occorre procedere con la fase n°2 della procedura di verifica.

2.1.3 Fase 2: Quantitativi di sostanze pericolose

La seconda fase prevista dall'Allegato I al DM 272 del 13/11/2014, consiste nella valutazione della quantità annua di sostanze pericolose utilizzate e nel confronto con le soglie previste per ciascuna classe di sostanze pericolose riscontrata.

Qualora i quantitativi utilizzati/prodotti risultino inferiori alle soglie la procedura di verifica termina con l'esclusione dall'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento, altrimenti occorre procedere alla fase n°3. Di seguito si riporta un estratto dell'Allegato I al DM 272 del 13/11/2014, nel quale sono riportate le soglie di utilizzo per ciascuna classe di pericolosità.

Figura 3 :Valori soglia Allegato 1, DM 272 del 13/11/2014

Classe*	Indicazione di pericolo (regolamento (CE) n. 1272/2008)	Soglia kg/anno o dm ³ /anno
1	H350, H350(i), H351, H340, H341	≥10
2	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360(f), H361(de), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411 R54, R55, R56, R57	≥100
3	H301, H311, H331, H370, H371, H372	≥1000
4	H302, H312, H332, H412, H413, R58	≥10000
* 1. Sostanze cancerogene e/o mutagene (accertate o sospette) 2. Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente 3. Sostanze tossiche per l'uomo 4. Sostanze pericolose per l'uomo e/o per l'ambiente		

Il consumo annuo di disinfettante è di circa 50 l, inferiore alla soglia dei 100 per la classe di pericolosità 2, per cui la procedura di verifica termina senza la fase 3.

2.1.4 Conclusione fase di verifica

Alla luce di quanto proposto, la ditta GOA, utilizza alcune sostanze pericolose (un disinfettante), ai sensi dell'Allegato 1 del DM 272 del 13/11/2014, il cui quantitativo è però al di sotto delle soglie previste.

La ditta quindi non ritiene necessario procedere con l'elaborazione della Relazione di Riferimento.

